



# COMUNE DI RIVIGNANO TEOR

Provincia di Udine

## AREA TECNICA – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO

**ORDINANZA n. 04**

Rivignano Teor li 16/03/2015

Prot. 2916

**Oggetto: Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e rifiuti urbani in modo incontrollato - artt.192-256 del D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 nella frazione di Flambruzzo di Rivignano Teor, catastalmente individuata al Foglio n°10 Particelle n°16 e 205, su area di proprietà dell'impresa individuale agricola zootecnica "Rodighero Giorgio" sita in via Gonzaga 11 nella frazione di Flambruzzo di Rivignano Teor**

### IL SINDACO

#### Premesso:

Che l'art.50, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Che il D.Lgs.n°152 del 03 aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

Che, in particolare, l'art.192 del suddetto decreto, impone al comma 1 il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, ed al comma 2 l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, al comma 3, che in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

Che, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: "chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati dai soggetti preposti al controllo il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";

Che l'art.255 del suddetto D.Lgs.vo 152/06 il comma 3, sancisce "chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'art.192, comma 3 (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o nella sentenza emessa ai sensi dell'art.444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art.192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art.187, comma 3.

Che in data 21/01/2015 il Personale del Corpo Forestale Regionale individuava la presenza di un'ingente quantità di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi sulle particelle catastali n° 16 e 205 del F. 10 del comune catastale di Rivignano di proprietà dell'impresa individuale agricola zootecnica "Rodighero Giorgio sita in via Gonzaga 11 a Flambruzzo di RivignanoTeor (UD) come evincibile dal rilievo fotografico (allegato 1) quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Che trattasi di materiale plastico per teli di rotoballe utilizzate in agricoltura, flaconi in vetro di farmaci zootecnici, aghi per iniezioni uso veterinario, rotture di lastre in fibrocemento, pneumatici fuori uso, ramaglie miste a sacchi di plastica, fusti in ferro contenenti olio minerale per motori, una vasca contenente letame e liquami, un bidone di plastica contenente cagliata marcia, una vasca di plastica contenente cagliata marcia, almeno 6 bombole di gas verosimilmente vuote, mobilio di vario genere in legno e ferro, un cospicuo numero di vaschette di plastica contenenti prodotti caseari (riportanti la dicitura "la furlane" della Latteria di Valvasone di Rodighiero snc . via Roma – Valvasone), masse di prodotti caseari senza contenitore, materiali elettrici non meglio identificati, RAEE, rifiuti urbani di vario genere, sei batterie al piombo per autovetture e n° 4 autoveicoli come meglio indicati: Alfa Romeo 164 senza targa (sottoposta a fermo amministrativo non considerata in stato di abbandono) – un furgone Iveco Daily bianco senza targa, un furgone Iveco Daily bianco targato AF136SB ed una fiat Punto con targa CF242PG.

Che i rifiuti sono stati abbandonati da soggetti diversi e precisamente:

- Rifiuti costituiti da materiale plastico per teli di rotoballe utilizzate in agricoltura, flaconi in vetro di farmaci zootecnici, aghi per iniezioni uso veterinario, rotture di lastre in fibrocemento, pneumatici fuori uso, fusti in ferro contenenti olio minerale per motori, ed i letami e liquami contenuti in una vasca, sono stati abbandonati dall'impresa individuale "Di Betta Ilaria", (attiva fino a marzo 2011) con sede legale in comune di Nimis – via I° Maggio 1 esercente attività di allevamento presso le stalle di proprietà dell'impresa agricola Rodighiero Giorgio la cui titolare risulta Di Betta Ilaria nata a Udine il 16/07/1977 e residente a Nimis in via Generale Baldissera n° 36.
- Rifiuti costituiti da un bidone di plastica contenente cagliata marcia, una vasca di plastica contenente cagliata marcia, almeno 6 bombole di gas verosimilmente vuote, mobilio di vario genere in legno e ferro, un cospicuo numero di vaschette di plastica contenenti prodotti caseari (riportanti la dicitura "la furlane" della Latteria di Valvasone di Rodighiero snc . via Roma – Valvasone), masse di prodotti caseari senza contenitore, materiali elettrici non meglio identificati, RAEE, rifiuti urbani di vario genere, sei batterie al piombo per autovetture sono stati abbandonati dal Sig. Rodighiero Giorgio nato a Rivignano il 01/12/1964 e residente a Rivignano Teor in via Gonzaga 11.
- Rifiuto costituito da Furgone Iveco Daily bianco senza targa abbandonato dall'Azienda Agricola Rodighiero Federico e Rodighiero Giorgio con sede in via D'Annunzio 30 cessata in data 30/01/2008 proprietaria del mezzo;
- Rifiuto costituito da Furgone Iveco Daily bianco targato AF136SB abbandonato dal Sig. Davide Rodighiero nato il 09/10/1994 e residente a Rivignano Teor in via D'Annunzio 32 proprietario del mezzo;
- Rifiuto costituito da Fiat Punto con targa CF242PG abbandonata dai Sig. Rodighiero Giorgio e Morassutti Mariarosa nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 17/08/1972 e residente a Rivignano Teor in via Gonzaga 11 proprietari del mezzo;

Considerato:

Che, ai sensi della normativa vigente, il soggetto proprietario dell'area oggetto di abbandono dei rifiuti, deve provvedere:

- alla rimozione dei rifiuti classificati a vista, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- qualora a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte quarta - Titolo V (bonifica di siti contaminati) art.239 comma 2 e art.242.

**Che l'area in questione è stata sottoposta a custodia giudiziaria a seguito dell'esecuzione immobiliare n° 306/2008 del Tribunale di Udine. La ditta incaricata di detta custodia è l'Istituto vendite giudiziaria "CO.VE.G. srl di Udine;**

**Che l'attività che ha portato all'accertamento dei rifiuti su indicati è oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica di Udine e che l'area è sottoposta a provvedimento di sequestro penale.**

Che l'art. 192 del D.Lgs. 03 aprile 2006 prevede:

- il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;

- che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;
- che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa secondo le previsioni del D. Lgs 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Vista la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata dalla nota del Corpo Forestale Regionale sopra indicata.

#### Preso atto

che alla luce di quanto emerso e analizzato, l'intera area versa in condizioni di precarietà ambientale sicuramente non più procrastinabile nel tempo e rappresenta un rischio di inquinamento per il suolo, sottosuolo e aria.

Che ad oggi, non è stato posto in essere alcun atto finalizzato alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell'area e che nell'area di cui sopra non sono state poste in atto le misure necessarie per impedire l'accesso e l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere;

Che, in ogni caso, l'inizio delle operazioni di smaltimento/recupero di tutti i rifiuti, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, dovrà essere completato con la presentazione al comune di RivignanoTeor di copie dei formulari attestanti il corretto smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e dei rifiuti urbani come sopra individuati.

#### Ritenuto

necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;

configurarsi, altresì, le fattispecie previste dall'art.192, comma 1 D.Lgs. 152/2006, che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.

Visto l'art.7 della Legge n°241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nella fattispecie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica) non viene comunicato l'avvio del procedimento.

#### Richiamati

- il D.Lgs. 267/2000
- gli artt. 192-255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

## **ORDINA**

**al Sig. Rodighiero Giorgio in qualità di legale rappresentante dell'impresa individuale agricola zootecnica "Rodighiero Giorgio" sita in via Gonzaga 11 a Flambruzzo di RivignanoTeor (UD);**

**al Sig. Rodighiero Giorgio titolare a suo tempo dell'impresa agricola zootecnica "Rodighiero Federico e Rodighiero Giorgio" sita in via D'Annunzio 30 a Flambruzzo di RivignanoTeor (UD);**

**al Sig. Rodighiero Davide residente in via D'Annunzio 32 a Flambruzzo di RivignanoTeor (UD);**

**ai Sig.ri Rodighiero Giorgio e Morassutti Mariarosa residenti via Gonzaga 11 a Flambruzzo di RivignanoTeor (UD);**

**ed alla Sig.ra Di Betta Ilaria in qualità di titolare firmataria dell'impresa individuale "Di Betta Ilaria", con sede legale in comune di Nimis – via I° Maggio 1 esercente attività di allevamento presso le stalle di proprietà dell'impresa agricola Rodighiero Giorgio.**

**ognuno per la parte di propria competenza come sopra individuato e specificato nella relazione del Corpo forestale Regionale**

- di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di **60 (sessanta) giorni** dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati in località Flambruzzo sulle particelle catastali n° 16 e 205 del F. 10 del comune catastale di Rivignano come in premessa individuata, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate;
- di ripristinare lo stato dei luoghi;
- di porre in essere le misure necessarie per impedire l'accesso e l'abbandono incontrollato dei rifiuti;
- di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

#### **DISPONE**

che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art.50 del D.Lgs.vo n°267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D.Lgs 152/2006;

#### **DEMANDA**

- al personale all'ufficio di Polizia Locale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.
- al Responsabile del Settore LL.PP. e manutenzione patrimonio l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

#### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione FVG nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24/11/1971 n° 1199.

#### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia notificata :

**al Sig. Rodighiero Giorgio in qualità di legale rappresentante dell'impresa individuale agricola zootecnica "Rodighiero Giorgio" sita in via Gonzaga 11 a Flambruzzo di Rivignano Teor (UD) e titolare a suo tempo dell'impresa agricola zootecnica "Rodighiero Federico e Rodighiero Giorgio" con sede in via D'Annunzio 30 a Flambruzzo di Rivignano Teor (UD);**

**al Sig. Rodighiero Davide residente in via D'Annunzio 32 a Flambruzzo di Rivignano Teor (UD);**

**ai Sig.ri Rodighiero Giorgio e Morassutti Mariarosa residenti via Gonzaga 11 a Flambruzzo di Rivignano Teor (UD);**

**ed alla Sig.ra Di Betta Ilaria residente a Nimis in via Generale Antonio Baldissera n° 36 in qualità di titolare firmataria dell'impresa individuale "Di Betta Ilaria", con sede legale in comune di Nimis – via l° Maggio 1 esercente a suo tempo dell'attività di allevamento presso le stalle di proprietà dell'impresa agricola Rodighiero Giorgio.**

#### **DISPONE INFINE**

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Procura della Repubblica presso Tribunale di Udine;
- Istituto vendite giudiziarie "CO.VE.G" srl di Udine;
- Comando della Stazione dei Carabinieri di Rivignano Teor;
- Ufficio della Polizia Locale del Comune di Rivignano Teor;
- Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;
- Direzione Centrale attività Produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali – Stazione forestale di San Giorgio di Nogaro;

- Direzione Centrale attività Produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio del Corpo Forestale Regionale;
- Amministrazione Provinciale di Udine – Area Ambiente – Servizio Gestione rifiuti;
- Responsabile del servizio LL.PP. e manutenzione Patrimonio del Comune di Rivignano Teor;

che copia del presente Provvedimento venga :

- pubblicato nell'Albo Pretorio on line del Comune;
- pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

IL SINDACO  
Avv. Mario Anzil